

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 00090/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2017, proposto da:

Giovanni Corbo, rappresentato e difeso dagli avvocati Santi Delia, Michele Bonetti, Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino N.47;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università' degli Studi di Messina non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, Università' degli Studi Messina, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Enrico La Tona, soggetto che precede il ricorrente nelle Graduatorie di chirurgia generale;

***per l'annullamento***

- del D.M. 20 maggio 2016, n. 313 e dei relativi allegati, come modificato dal D.M. 319/2016;
- del D.M. 16 maggio 2016, n. 306 e dei relativi allegati;
- della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 11 agosto 2016 per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di Medicina a.a. 2015-2016 esclusivamente nella parte in cui consente l'esistenza di posti liberi rimasti vacanti;
- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- di tutti gli atti ulteriori e nella parte in cui consentono la presenza di posti disponibili senza ridistribuirli e metterli a scorrimento e senza assegnarli a soggetti come parte istante;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quello impugnato;

NONCHÉ EX ART. 116 C.P.A.

per l'annullamento della nota 20 dicembre 2016, prot. n. 30590 con la quale viene negato l'accesso alla documentazione di concorso e, in particolare, non si consente di conoscere il numero dei posti ancora disponibili nei singoli Atenei indicati [in domanda] per i quali lo stesso ha manifestato la propria preferenza cui, comunque, in forza dell'azione giudiziale instauranda, ambisce all'attribuzione;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2015/2016 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso secondo l'ordine di preferenza di cui alla domanda allegata,

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata,

per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati; VISTA l'istanza di integrazione del contraddittorio formulata ai sensi degli artt. 41 e 49 del CPA da parte ricorrente in data 25 marzo 2017;

RITENUTO di dover accogliere in parte la predetta istanza nel senso che dovranno essere seguite le forme ordinarie con riferimento ai candidati che precedono il ricorrente nelle graduatorie delle sedi in cui i controinteressati non superano il numero di 8 (otto);

RITENUTO, altresì, che, negli altri casi (ovvero quando i controinteressati che precedono il ricorrente nelle rispettive graduatorie superano il numero di otto unità), si dovrà procedere, in ragione dell'elevato numero di controinteressati, alla notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.";
3. che l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
4. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
5. dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

RAVVISATA la necessità di disporre infine che dette modalità di integrazioni del contraddittorio dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel

termine perentorio di 15 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza mentre la prova dell'avvenuto adempimento dovrà essere depositata in giudizio entro i successivi 15 gg;

RITENUTO, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, di fissare l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

RITENUTA la necessità di acquisire dall'Amministrazione resistente una relazione dalla quale emerga in quali delle sedi opzionate dal ricorrente siano rimasti posti vacanti e, di conseguenza, il numero ed i nominativi di coloro che, in quelle sedi, precedono il ricorrente nelle relative graduatorie;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza indicata nelle premesse ed autorizza, quindi, la parte ricorrente ad integrare il contraddittorio con le modalità e i tempi, specificati in motivazione.

Ordina all'Amministrazione resistente di depositare quanto parimenti richiesto in motivazione, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Fissa, per la prosecuzione della fase cautelare, la camera di consiglio del 17 maggio 2017, modificando sul punto quanto previsto dall'ordinanza n. 1178/2017.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 30 marzo 2017.

**Il Presidente**  
**Gabriella De Michele**

**IL SEGRETARIO**